

Consiglio di Stato, Sezione IV - Sentenza 29/10/2002 n. 5903  
legge 109/94 Articoli 20 - Codici 20.1

Se è vero che l'Amministrazione è obbligata a dare comunicazione all'aggiudicatario di un appalto pubblico dell'avvio del procedimento teso ad adottare un provvedimento, di secondo grado, di annullamento o di revoca della già disposta aggiudicazione, atteso che rispetto a quest'ultima l'aggiudicatario vanta una posizione giuridica qualificata, è vero, altresì, che tale situazione non ricorre allorché si è in presenza di un'aggiudicazione solo provvisoria, rispetto alla quale l'aggiudicatario non può vantare altro che una mera aspettativa alla conclusione del procedimento. L'art. 16, co. 4, della legge sulla contabilità di Stato approvata R.D. 23 maggio 1924, n. 827, ai sensi del quale il processo verbale di aggiudicazione equivale a contratto, non è applicabile nei casi in cui il bando di gara abbia previsto espressamente che l'amministrazione possa pervenire alla non approvazione dell'aggiudicazione e comunque nel caso in cui il bando stesso subordini la nascita del vincolo contrattuale ad un'esplicita manifestazione di volontà in tale senso dell'amministrazione.